



DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

**Settore Assistenza Sanitaria e Socio-sanitaria alle fasce deboli,
politiche sociali e della Famiglia**

USS Politiche Sociali

Articolo 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvato con l'Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015, nell'ambito delle azioni per favorire l'inclusione sociale previste dalla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 i presenti indirizzi intendono fornire a tutti i soggetti coinvolti le modalità operative per l'attivazione e la gestione nel territorio regionale di tali percorsi di inclusione.

Articolo 2. (Destinatari)

Sono destinatari dei percorsi di attivazione ed inclusione sociale i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381 (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative alla detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria), i disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 68, nonché le persone in carico ai servizi sociali o sociosanitari pubblici territoriali di cui al successivo articolo 6 fra cui le persone con povertà estreme per le quali si sia definito un percorso educativo/socio terapeutico d'inserimento o reinserimento sociale.

Articolo 3. (Tipologia dei percorsi)

Alla luce delle valutazioni effettuate in merito alla specifica condizione individuale e sociale nonché alla concreta possibilità di integrazione e/o re-integrazione sociale e/o lavorativa, i competenti servizi pubblici territoriali possono attivare a favore delle persone in carico i seguenti percorsi di recupero:

- a)** percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali è prevedibile il recupero di abilità lavorative tali da consentirne il successivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di acquisizione di capacità di adattamento all'ambiente e di avvicinamento al mondo del lavoro;
- b)** percorsi integrati di formazione in situazione: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali i servizi pubblici ritengano utile attivare esperienze formative in situazione con l'obiettivo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo. Sono strumenti particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori di bisogni di crescita individuale ancora in parte indeterminati in quanto consentono loro di acquisire ruolo e identità sociale;
- c)** percorsi integrati di socializzazione: sono attivabili a favore di quelle persone che, sebbene all'avvio del percorso, presentino condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, dimostrano comunque un'adeguatezza comportamentale e relazionale tali da trarre un concreto beneficio da un'attività di socializzazione svolta in ambiente di lavoro;
- d)** percorsi di inclusione sociale attiva: sono attivabili a favore di persone in stato di disagio sociale e a rischio di esclusione. Nell'ambito di questo percorso, a fronte di un sostegno economico, viene richiesto alla persona un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, a partecipare a attività di socializzazione e/o percorsi di formazione volti a garantire un recupero delle autonomie sociali e un minimo livello di sussistenza.

Ognuno dei percorsi di cui al comma 1 è regolamentato nel dettaglio con la convenzione di cui al successivo articolo 13 ed il Progetto personalizzato individuale di cui al successivo articolo 12.

Per le particolari caratteristiche e natura dei percorsi di cui al comma 1 gli stessi sono esclusi dai limiti fissati dall'articolo 9 della Disciplina regionale in materia di tirocini approvata con d.G.R. 1052/2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

Articolo 4. (Durata)

La durata massima per ognuna delle tipologie di percorso di recupero definite dall'articolo 3 è di 24 mesi.

I competenti servizi pubblici territoriali possono tuttavia disporre la proroga o la ripetizione del percorso già attivato a favore di una persona laddove, a seguito di opportuna valutazione, ne venga rilevata ed attestata la necessità ai fini del conseguimento e/o consolidamento del beneficio formativo e/o sociale e riabilitativo perseguito con l'attivazione del percorso stesso.

La durata del percorso nonché l'impegno orario giornaliero sono di volta in volta stabiliti nel Progetto personalizzato individuale di cui al successivo articolo 12 in quanto strettamente legati alle valutazioni effettuate dai competenti servizi relativamente alle capacità del destinatario nonché degli obiettivi formativi e/o riabilitativi che si intendono perseguire.

Articolo 5. (Soggetti promotori)

Soggetto promotore dei percorsi disciplinati dal presente provvedimento è l'ente/organizzazione che li promuove e ne garantisce il finanziamento, anche attraverso il *fund raising*.

In tale accezione possono essere soggetti promotori:

- gli enti pubblici del sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari di cui alla legge regionale 12/2006 e ss.mm. e ii, gli enti del sistema sanitario regionale, l'Agenzia Lavoro Formazione Accreditamento (ALFA) e gli altri enti del settore regionale allargato.
- i soggetti privati senza finalità di lucro iscritti nel Registro del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012.

Tali soggetti sono tenuti a:

1. predisporre la convenzione di cui al successivo articolo 13;
2. garantire la copertura assicurativa del destinatario di cui all'art.11 secondo le modalità esplicitate in convenzione;
3. contribuire al monitoraggio dei percorsi secondo le modalità di cui all'art.15;
4. effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione previste dalla vigente normativa, solo se previsto in convenzione.

Articolo 6. (Soggetti deputati alla presa in carico)

Il soggetti deputati alla presa in carico sono i servizi sociali o sociosanitari pubblici territoriali. Gli stessi possono avvalersi per tale funzione della collaborazione di altri servizi pubblici o di soggetti del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012 a seguito di specifica convenzione.

Tali soggetti sono tenuti a:

- a) provvedere, sulla base della valutazione della situazione sociale e/o sociosanitaria della persona, alla definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo 12;
- b) designare un operatore di riferimento che segua lo svolgimento del progetto personalizzato;
- c) valutare l'esito del percorso e attestare l'eventuale necessità di una proroga o ripetizione.

Articolo 7. (Ruolo degli operatori di riferimento)

L'operatore di riferimento designato dal soggetto deputato alla presa in carico svolge le seguenti funzioni:

1. garantire i rapporti e la comunicazione tra le parti;
2. coordinare l'organizzazione del percorso e il monitoraggio dello stesso;
3. condividere con il soggetto ospitante il progetto personalizzato;
4. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni del destinatario del percorso risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale;
5. favorire l'eventuale raccordo con il Centro per l'Impiego laddove al termine del progetto personalizzato si prevedano percorsi occupazionali.

Articolo 8. (Soggetti ospitanti)

Possono ospitare i percorsi di cui al presente documento:

- i soggetti della Pubblica Amministrazione;
- i soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012,
- i soggetti privati.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

1. designare un tutor, con funzioni di affiancamento, che condivide il progetto personalizzato e affianca il destinatario del percorso all'interno del proprio contesto operativo, dando tempestiva comunicazione all'operatore di riferimento in presenza di criticità;
2. garantire il supporto necessario alla realizzazione del progetto, assicurando condizioni di benessere e sicurezza;
3. effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione previste dalla vigente normativa, salvo diversamente previsto in convenzione;
4. contribuire alla valutazione del percorso;

Articolo 9. (Sussidio economico e rimborsi)

Al destinatario del percorso è ordinariamente riconosciuto un sussidio di natura economica finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia.

L'importo annuo del sussidio, determinato in relazione alla specifica situazione individuale del beneficiario, non potrà comunque essere superiore a euro 8.000,00, al netto di rimborsi eventualmente previsti per le spese vive debitamente documentate (quali vitto, vestiario, trasporto urbano ed extraurbano) sostenute in funzione della partecipazione al percorso.

Il sussidio e gli eventuali rimborsi spesa devono essere esplicitati e quantificati nel progetto personalizzato di cui al successivo articolo 12. Laddove corrisposti da ente pubblico a titolo assistenziale, tali benefici economici risultano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 34 comma 3 del DPR 601/73.

A fronte di casi particolari, in deroga a quanto previsto al comma 1, il destinatario può usufruire del percorso anche senza il riconoscimento di alcun sussidio economico. Tale eventualità dovrà essere debitamente motivata nell'ambito del progetto personalizzato, fermo restando comunque l'obbligo anche per questi soggetti delle coperture assicurative di cui all'art.11.

Al di fuori di quanto espressamente previsto nel progetto personalizzato, il soggetto ospitante, laddove non soggetto pubblico, non deve corrispondere alcun compenso in denaro o in natura al destinatario del percorso, neppure su richiesta di quest'ultimo. Qualunque donativo, anche di

modico valore, comunque non correlato all'attività svolta dovrà essere segnalato dal soggetto ospitante all'operatore di riferimento di cui all'articolo 7, affinché ne sia verificata l'ammissibilità e/o la compatibilità con il progetto individuale e con il percorso attivato.

Articolo 10. (Adempimenti inerenti la sicurezza)

Nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutte le tipologie di percorso di cui all'articolo 3 comportano l'obbligatoria frequenza del corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

E' escluso dall'obbligo il destinatario del percorso che sia già in possesso di un attestato di frequenza al corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in corso di validità.

Il destinatario del percorso dovrà eventualmente frequentare, a cura del soggetto ospitante, un ulteriore corso connesso allo specifico rischio presente in relazione alla tipologia dell'attività svolta e al documento di valutazione del rischio in possesso del soggetto ospitante stesso.

Le persone inserite nei percorsi sono tenute ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale secondo quanto indicato dal soggetto ospitante e a rispettare le eventuali prescrizioni di sicurezza.

I diritti e doveri delle parti coinvolte, in merito agli adempimenti di cui al presente articolo, nonché ai relativi oneri economici, dovranno essere esplicitati nella convenzione di cui all'articolo 13.

Articolo 11. (Adempimenti inerenti la copertura assicurativa)

Tutte le tipologie di percorsi di cui all'articolo 3 necessitano l'attivazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dell'assicurazione INAIL.

Titolare del rapporto assicurativo è di norma il soggetto promotore. Qualora previsto in convenzione, tale onere può essere demandato ad altro soggetto.

Articolo 12. (Progetto personalizzato)

Per l'attivazione di ciascun percorso viene predisposto e sottoscritto un Progetto personalizzato individuale secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale, che deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- anagrafica: dati identificativi del destinatario del percorso, del soggetto ospitante, del soggetto promotore compresi codice fiscale ed eventuale Partita IVA, nominativi dell'operatore referente e del tutor individuato dal soggetto ospitante con i rispettivi recapiti;
- elementi descrittivi del percorso: tipologia di percorso; settore di attività economica del soggetto ospitante (codice ATECO); area professionale di riferimento dell'attività (codice CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento dell'attività; estremi delle polizze assicurative, durata del progetto e articolazione settimanale della presenza; ammontare del sussidio erogato alla persona destinataria del progetto, comprensivo di eventuali rimborsi spese, modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e indicazioni sull'utilizzo di eventuali DPI;
- specifiche del progetto personalizzato: motivi dell'attivazione del percorso in relazione ai bisogni del destinatario; obiettivi del percorso; competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali; competenze tecnico professionali con eventuale indicazione della figura professionale di riferimento (repertorio regionale o nazionale); attività da svolgere; diritti e doveri dei soggetti coinvolti; modalità e i tempi di verifica del percorso.

Il progetto è condiviso e sottoscritto dalle parti coinvolte.

Con la sottoscrizione del progetto personalizzato i destinatari del percorso s'impegnano a rispettare ogni fase del progetto medesimo, a comunicare all'operatore di riferimento ogni anomalia o disagio riscontrato e, nel caso di inserimento in azienda, sono tenuti alla riservatezza inerente ad atti amministrativi e processi produttivi del soggetto ospitante.

I percorsi finalizzati all'inclusione possono essere parte di un più ampio progetto con la persona, anche nell'ambito di misure nazionali o regionali.

Articolo 13. (Convenzione)

Tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché il soggetto deputato alla presa in carico se diverso dal soggetto promotore o ospitante, viene sottoscritta specifica convenzione redatta secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale che dovrà comprendere le regole di svolgimento del percorso, gli impegni delle parti nonché degli altri eventuali soggetti convenzionati coinvolti nella realizzazione operativa del percorso, la fonte del finanziamento, il rinvio ad un Progetto personalizzato individuale per ciascun destinatario del percorso predisposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.

Possono anche essere stipulate convenzioni quadro di tipo numerico con successivo rinvio, una volta individuati i destinatari dei percorsi, agli specifici progetti personalizzati.

Articolo 14. (Conclusione del percorso)

E' facoltà delle parti interrompere anticipatamente il percorso.

Al termine del progetto l'operatore di riferimento evidenzia con una breve relazione l'andamento del percorso e valorizza i risultati ottenuti dall'utente, segnalando eventualmente al soggetto deputato alla presa in carico la necessità di prorogare o ripetere il percorso svolto ai fini delle successive valutazioni.

Articolo 15. (Monitoraggio)

Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, la Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia Lavoro Formazione Accreditamento (ALFA) promuove le attività di vigilanza e monitoraggio dei percorsi oggetto dei presenti indirizzi secondo modalità e tempi demandati a successivo apposito atto dirigenziale.

Articolo 16. (Trattamento dei dati personali)

I dati personali dei soggetti destinatari dei percorsi oggetto del presente documento devono essere trattati da tutti i soggetti coinvolti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 17. (Disposizioni transitorie e finali)

Gli schemi di Progetto personalizzato e di convenzione di cui agli articoli 12 e 13 dovranno essere disponibili entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disciplina.

I percorsi di inclusione di cui alla d.G.R. 1249/2013 attivati entro la data di approvazione delle presenti linee di indirizzo continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni

approvate con deliberazione della Giunta Regionale 1249/2013 come integrate con deliberazione 895/2015 nel rispetto comunque del termine di durata fissato all'articolo 4. Nel caso di proroga o ripetizione di percorsi già avviati ai sensi della d.G.R. 1249/2013, la nuova attivazione dovrà rispettare le presenti disposizioni.

Le disposizioni attuative in materia di percorsi di inclusione finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo possono contenere prescrizioni ulteriori rispetto al presente documento.

In ottemperanza a quanto stabilito dell'Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015 richiamato all'articolo 1, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rimanda alla disciplina regionale in materia di tirocini approvata con deliberazione di Giunta Regionale 1052/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo e Regioni del 24 gennaio 2013.